



Corte di Appello di Bari

Regolamento del Consiglio Giudiziario

Articolo 1

Insedimento e convocazione del Consiglio Giudiziario

- 1.-Il Presidente convoca il Consiglio Giudiziario per la seduta di insediamento entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione della elezione dei componenti togati ed alla nomina dei componenti non togati.
- 2.-Il Consiglio Giudiziario, di regola, è convocato in adunanza ordinaria il primo e in adunanza plenaria il terzo giovedì di ogni mese, con esclusione del periodo feriale e fatte salve le convocazioni straordinarie e urgenti, la sezione autonoma per i giudici di pace si riunisce, a seconda dei carichi di lavoro, in uno dei due suddetti giorni, preferibilmente nello stesso giorno dell'adunanza plenaria.
- 3.-In caso di convocazione straordinaria e urgente il giorno della seduta è scelto dal Presidente.
- 4.-La convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere comunicata almeno una settimana prima della seduta, a tutti i componenti per via telematica o telefax all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico indicati da ciascuno all'inizio della consiliatura; il termine è ridotto a tre giorni in caso di seduta straordinaria e urgente.

Articolo 2

Formazione dell'ordine del giorno

- 1.-L'ordine del giorno è formato dal Presidente in base alle pratiche iscritte nell'apposito registro cronologico istituito presso la segreteria amministrativa.
- 2.-Ciascun componente può chiedere per iscritto al Presidente di inserire nell'ordine del giorno uno o più argomenti specificamente indicati; il Presidente dispone che l'argomento sia inserito nell'ordine del giorno della prima adunanza utile; in caso di diniego, il Consiglio Giudiziario delibera in merito e, se del caso, dispone la trattazione dell'argomento nell'adunanza immediatamente successiva e designa il relatore.
- 3.-In caso di improrogabile urgenza, in apertura di seduta, su proposta del Presidente o di due componenti, il Consiglio Giudiziario può deliberare l'inserimento di pratiche particolarmente urgenti sopravvenute.
- 4.-Le questioni poste all'ordine del giorno sono discusse e deliberate nella prevista adunanza, salvo che il Consiglio Giudiziario non ne deliberi il motivato differimento ad altra data.

Il Consigliere Segretario
Ettore Cirillo

Il Presidente
Vito M. Caferra

Articolo 3*Pubblicità dell'ordine del giorno*

- 1.-L'ordine del giorno, oltre che comunicato ai componenti del Consiglio Giudiziario nelle sue diverse articolazioni, deve essere depositato nella segreteria amministrativa del Consiglio e comunicato agli uffici giudiziari del distretto. Il Consigliere Segretario può provvedere alla sua divulgazione anche per via telematica. Il Presidente può limitare la pubblicità dell'ordine del giorno, escludendo gli argomenti per i quali sussistano motivi di sicurezza o esigenze di tutela della riservatezza del magistrato o di terzi.
- 2.-Tutti i magistrati, anche onorari, possono far pervenire memorie e osservazioni su argomenti di loro specifico interesse, almeno tre giorni prima della seduta ovvero entro il giorno precedente in casi di convocazione d'urgenza. Analoga facoltà è riconosciuta all'A.n.m. e alle associazioni forensi presenti nel distretto per questioni d'interesse generale riguardanti l'organizzazione e il funzionamento degli uffici giudiziari.
- 3.-Il Consiglio Giudiziario può disporre l'audizione dei magistrati interessati e, se del caso, delegare il compimento dell'atto istruttorio al relatore.

Articolo 4*Registro delle pratiche e affari di segreteria*

- 1.-Presso la segreteria amministrativa è istituito un registro, nel quale, in ordine rigorosamente cronologico, devono essere annotati gli affari pervenuti o il primo atto dei procedimenti avviati d'iniziativa.
- 2.-Il Presidente può disporre che il registro sia ripartito in sezioni distinte secondo le articolazioni del Consiglio Giudiziario e le materie disciplinate negli artt. 5 e 16.

Articolo 5*Designazione dei relatori*

- 1.-I pareri su valutazioni di professionalità, mutamenti di funzioni, conferimenti o conferme di uffici direttivi e semi direttivi, trattenimenti in servizio dei magistrati ordinari sono assegnati a ciascun relatore di nomina elettiva, dal più anziano al più giovane, per bimestri di nascita degli interessati; annualmente opera lo scorrimento in avanti di un bimestre in modo da realizzare una ragionevole rotazione tra i relatori.
- 2.-Ogni altra pratica riguardante i magistrati ordinari è assegnata a relatori di nomina elettiva, secondo l'ordine cronologico di iscrizione nell'apposito registro, iniziando dal componente individuato mediante sorteggio nella seduta precedente e proseguendo secondo l'ordine di anzianità decrescente.
- 3.-Le pratiche di natura tabellare degli uffici giudicanti, quelle sulla organizzazione delle procure, nonché quelle sull'andamento degli uffici giudiziari sono assegnate, secondo criteri di rotazione e preordinazione, a un magistrato ordinario eletto.

Il Consigliere Segretario
Ettore Cirillo

Il Presidente
Vito M. Caferra

4.-Ai fini di cui al comma 3 è annualmente sorteggiato l'abbinamento dei relatori togati; con designazione del Presidente si abbina, al relatore togato, un correlatore laico e, ove necessario, un secondo relatore togato scelto tra i magistrati eletti.

Articolo 6

Sostituzione dei relatori e incompatibilità

- 1.-Sulla richiesta di esonero decide il Presidente; il Consiglio Giudiziario può sempre deliberare sull'incompatibilità di uno o più dei suoi componenti in ordine alle singole pratiche.
- 2.-Nei casi di impedimento, incompatibilità o esonero, il relatore è sostituito dal relatore di nomina elettiva immediatamente meno anziano e il più giovane da quello più anziano.

Articolo 7

Poteri del Presidente e funzioni del Consigliere Segretario

- 1.-Il Presidente convoca il Consiglio Giudiziario, dirama l'ordine del giorno, dirige la discussione e la votazione sui singoli argomenti, vigila unitamente al Consigliere Segretario sull'esatta esecuzione delle deliberazioni consiliari, esercita ogni altra funzione demandatagli dalla legge, dalla normativa secondaria e dal presente regolamento.
- 2.-Il Consigliere Segretario, oltre a collaborare con il Presidente, si avvale della segreteria amministrativa per l'attività preparatoria degli affari da sottoporre al Consiglio stesso e per la redazione materiale dei verbali e di ogni altro documento consiliare, esercita ogni altra funzione demandatagli dalla legge, dalla normativa secondaria e dal presente regolamento.
- 3.-Il Consiglio Giudiziario, in adunanza plenaria e con voto palese, designa, tra gli altri magistrati ordinari eletti, il vicario destinato a sostituire il Consigliere Segretario in caso di assenza o altro impedimento; in mancanza anche del vicario, le funzioni sono temporaneamente svolte dal più giovane in ruolo dei componenti togati.

Articolo 8

Modalità di deliberazione

- 1.-Il Presidente, al quale è demandato di dirigere e moderare la discussione, pone in ordine progressivo di votazione le richieste di rinvio, quelle pregiudiziali, quelle preliminari e ogni altra questione o richiesta che sia il presupposto delle successive; le questioni inerenti alla formazione dell'ordine del giorno sono trattate sempre in apertura di seduta e prima di ogni altro argomento.
- 2.-Su ciascun argomento posto all'ordine del giorno il relatore riferisce e deposita, se possibile, relazione scritta con relativa proposta di delibera. Indi, prendono la parola prima i consiglieri laici, in ordine crescente di età, e poi i consiglieri togati, secondo ordine di anzianità crescente, per esprimere il

Il Consigliere Segretario
Ettore Cirillo

Il Presidente
Vito M. Caferra

loro parere e presentare eventuali emendamenti; è ammessa una sola replica, salva espressa deroga concessa dal Presidente.

3.-Esaurita la discussione, il Presidente indice la votazione per appello nominale e voto palese; l'espressione di voto avviene in ordine crescente di anzianità, votano per ultimi il Procuratore Generale e il Presidente; i membri laici votano, prima di quelli togati, in ordine crescente di età.

4.-Si pongono in votazione prima gli emendamenti, non accettati dal relatore, alla proposta da questo presentata e successivamente si procede alla votazione delle proposte eventualmente emendate, cominciando da quella del relatore. Nel verbale è fatta menzione dei voti dati; in caso di parità prevale il voto del Presidente, secondo le disposizioni sul "quorum" del Consiglio Giudiziario previste dall'art. 9 bis del d.Lgs. 25/2006.

Articolo 9

Redazione e deposito del verbale

1.-Il verbale, redatto in forma sintetica, è formato dal Consigliere Segretario con l'ausilio della segreteria amministrativa. Del testo può anche essere compilato un primo sommario brogliaccio da utilizzare per la stesura successiva del verbale definitivo che, depositato entro dieci giorni dalla seduta, è controfirmato dal Presidente e comunicato per via telematica o telefax ai componenti; in assenza di contestazioni o osservazioni, da depositarsi in segreteria entro tre giorni, il verbale s'intende approvato.

2.-Le osservazioni e le richieste di modifiche o integrazioni del verbale sono discusse in apertura della seduta consiliare successiva; il Consiglio Giudiziario decide sulle precisazioni, integrazioni o modifiche.

3.-Su richiesta di ciascun membro di diritto o di due componenti, il Consiglio Giudiziario può deliberare che della seduta sia fatta fonoregistrazione, con eventuale trascrizione, ovvero che sia redatto verbale stenotipico; il Presidente cura la copertura finanziaria con fondi ministeriali, in caso di indisponibilità immediata della strumentazione e del personale tecnico, l'adunanza può essere rinviata ad altra data.


4.-Il verbale contiene l'indicazione dei presenti, l'ora di apertura e di chiusura dei lavori, l'ordine del giorno, i voti dati per ciascuna deliberazione e il dispositivo di ognuna. Non sono consentite dichiarazioni a verbale, se non nei limiti delle sole conclusioni di ciascun componente, da inserire nella stesura finale sulla scorta della compilazione, da parte del dichiarante, di apposito modello da allegare agli atti della pratica.

5.-Il dispositivo delle deliberazioni approvate deve essere annotato, per ciascun affare indicato dell'ordine del giorno, sull'apposito modello che, sottoscritto dal Presidente e dal Consigliere Segretario, costituisce titolo per l'immediata esecuzione dei provvedimenti urgenti nelle more della procedura di deposito del verbale.

6.-Il verbale, definitivamente approvato, è raccolto e custodito dalla segreteria amministrativa, unitamente alle copie delle relazioni e dei pareri.

7.-Le bozze dei pareri sono depositate, anche con mezzo telematico o telefax ed entro sette giorni dall'adunanza alla quale si riferiscono, al Consigliere Segretario che provvede a comunicarle agli altri membri; nei cinque giorni

Il Consigliere Segretario
Ettore Cirillo



Il Presidente
Vito M. Caferra



successivi è possibile effettuare contestazioni con le stesse modalità prescritte per l'approvazione dei verbali.

Articolo 10

Publicità delle attività del Consiglio

- 1.-Le sedute del Consiglio Giudiziario, ai sensi della deliberazione del C.s.m. del 25 gennaio 2007, possono essere pubbliche, salvo che nella fase della decisione, quando si discute di argomenti di ordine generale e quando la pratica riguarda l'organizzazione e la funzionalità degli uffici.
- 2.-E' esclusa dalla pubblicità ogni attività consiliare che riguardi la sicurezza dei magistrati, degli edifici, dei servizi e degli impianti ovvero quando sussistano comunque ragioni di tutela del diritto alla riservatezza del magistrato o di terzi.

Articolo 11

Publicità degli atti e diritto di accesso

- 1.-Il diritto di accesso è regolato dalla normativa vigente, anche con riferimento alla corresponsione dei diritti.
- 2.-Sull'accesso provvede il Presidente; il segretario amministrativo è il responsabile del procedimento.

Articolo 12

Prerogative dei componenti del Consiglio

- 1.-Il Presidente del Consiglio Giudiziario concorda con i dirigenti degli uffici giudiziari a cui appartengono i magistrati eletti e con gli organismi che esprimono i membri laici ogni misura idonea a coordinare i compiti ordinari dei componenti con le attività consiliari, per consentire il concreto e pieno espletamento di queste ultime, in conformità alle delibere del C.s.m..
- 2.-I dirigenti degli uffici giudiziari, nell'organizzazione e distribuzione del lavoro, devono tenere conto dell'impegno richiesto ai componenti del Consiglio Giudiziario e definire, con apposita variazione tabellare, forme e modi di effettiva fruizione dell'esonero parziale, obbligatorio e non rinunciabile, nella misura disposta dal C.s.m.; a tal fine il Consiglio Giudiziario effettua verifiche periodiche sull'esatta osservanza della presente disposizione.

Articolo 13

Commissioni consiliari

- 1.-Nella prima adunanza ordinaria il Consiglio Giudiziario nomina i componenti della commissione distrettuale per i magistrati ordinari in tirocinio; i consiglieri chiamati a comporre la commissione non possono essere nominati magistrati coordinatori e sono designati, a turno, relatori delle pratiche previste dall'art. 9 del regolamento deliberato dal C.s.m. l'11 giugno 1998.

Il Consigliere Segretario
Ettore Cirillo

Il Presidente
Vito M. Caferra

2.-Nella prima adunanza ordinaria il Consiglio Giudiziario nomina il Presidente del comitato decentrato per le pari opportunità, istituito dalla delibera del C.s.m. del 9 aprile 2008.

3.-Nella prima adunanza ordinaria il Consiglio Giudiziario nomina i componenti della commissione per l'analisi dei flussi, formata (oltre che dai referenti distrettuali per l'informatica) da due consiglieri togati e da sei magistrati del distretto, tre per il settore civile e tre per quello penale, curando una equilibrata rappresentanza territoriale degli uffici; nella stessa seduta il Consiglio Giudiziario nomina il Presidente della commissione.

Articolo 14 *Formulazione dei pareri*

1.-Nella formulazione di pareri di idoneità e nelle valutazioni di professionalità, il Consiglio Giudiziario opera secondo i criteri e con i poteri istruttori disciplinati dalla normativa secondaria emanata dal C.s.m. e può disporre l'audizione dell'interessato e il compimento di atti di verifica; a tal fine può delegare il relatore.

2.-Le pratiche preparatorie sull'acquisizione dei provvedimenti a campione sono trattate a cura del Consigliere Segretario o da altro magistrato togato che lo coadiuva o lo sostituisce.

3.-Le tavole percentuali per la formazione dei campioni sono annualmente definite dal Consiglio Giudiziario con apposita deliberazione integrativa della delibera generale del 9 giugno 2005.

4.-Il Consiglio Giudiziario può deliberare di esercitare, anche delegando se necessario uno o più componenti, poteri istruttori per assumere informazioni su fatti specifici segnalati per iscritto dai suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati. Tali poteri, salve specificazioni precisate dallo stesso Consiglio Giudiziario nella relativa delibera, possono sostanzarsi nella acquisizione di ogni informazione, atto e documento, che fornisca dati obiettivi e rilevanti relativi alla attività professionale ed ai comportamenti incidenti sulla professionalità del magistrato. Le dette attività possono essere oggetto di segretezza da parte del Consiglio Giudiziario, con provvedimento motivato.

Articolo 15 *Funzioni di vigilanza*

1.-Il Consiglio Giudiziario, al fine di esercitare le competenze di cui all'art. 15 lett. d) del d.Lgs. 25/2006, oltre ad esercitare le facoltà di cui all'ultimo comma dell'art. 14, può raccogliere, se del caso delegando un suo componente, per ciascun ufficio giudicante e requirente:

- a) dati elaborati dalla commissione distrettuale per l'analisi dei flussi con periodicità annuale;
- b) verbali delle riunioni trimestrali ex art. 15 del d.Lgs. 273/1989;
- c) verbali delle riunioni ex art. 47 quater ord. giud.;
- d) programmi annuali delle attività di cui all'art. 4 del d.Lgs. 240/2006;

Il Consigliere Segretario
Ettore Cirillo

Il Presidente
Vito M. Caferra

- e) provvedimenti di variazione tabellare per gli uffici giudicanti e di variazione dei criteri di organizzazione per gli uffici requirenti;
 - f) le determinazioni del comitato decentrato per le pari opportunità;
 - g) ogni altra informazione utile.
- 3.-Il Consiglio Giudiziario dedica annualmente, nel corso dell'ultimo trimestre, almeno una seduta alla vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari giudicanti e requirenti del distretto.

Articolo 16

Disposizioni sulla magistratura onoraria

- 1.-In deroga all'art. 5, gli affari devoluti alla sezione per i giudici di pace e relativi a pratiche disciplinari, sono assegnati cronologicamente a turno ai due magistrati ordinari eletti dal Consiglio Giudiziario; ogni altro affare può essere assegnato dal Presidente anche ai componenti non togati.
- 2.-Le pratiche relative agli altri magistrati onorari e agli esperti sono devolute al Consiglio Giudiziario in adunanza ordinaria e sono assegnate, in ordine cronologico di iscrizione nel registro di cui all'art. 4, a consiglieri togati diversi da quelli di cui al comma 1 secondo turnazione decrescente di anzianità.

Articolo 17

Disposizioni finali

- 1.-Il presente regolamento sostituisce il regolamento approvato il 17 marzo 2004, nonché ogni altra precedente deliberazione consiliare di autoregolamentazione o disposizione interna, e si applica, in quanto compatibile, anche alla sezione per i giudici di pace.
- 2.-Il Consiglio Giudiziario, all'atto del suo insediamento e nella sua prima adunanza plenaria, provvede alla conferma o alla modifica del regolamento; la sezione per i giudici di pace ne prende atto nella seduta successiva.
- 3.-Il regolamento rimane depositato nella segreteria amministrativa del Consiglio Giudiziario; tutti i magistrati, togati e onorari, e gli esperti del distretto possono prenderne visione ed estrarne copia.

Articolo 18

Entrata in vigore

- 1.-Il presente regolamento entra in vigore con la sua approvazione.
- 2.-Il regolamento e le sue modifiche sono trasmesse senza ritardo al C.s.m., per quanto di competenza e per opportuna conoscenza, e ai dirigenti degli uffici giudiziari del distretto, per la comunicazione a tutti i magistrati.

Approvato dal Consiglio Giudiziario, in adunanza plenaria, nelle sedute del 18 dicembre 2008 e del 15 gennaio 2009.

Il Consigliere Segretario
Ettore Cirillo

Il Presidente
Vito M. Caferra